

**Regione Emilia-Romagna Legge Regionale 24 giugno 2002, n.12**

**Decreto Legge 18 gennaio 1993, n.8**

Gazzetta ufficiale – serie generale – n.14 del 19 gennaio 1993

**Art. 19**

**Attività di cooperazione allo sviluppo degli enti locali**

1. bis. I comuni e le provincie possono destinare un importo non superiore allo 0.80 per cento della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.